



Tribunale Ordinario di Rimini

Premesso che:

- In data 23.1.2023 [REDACTED] ha depositato ricorso per l'accesso alla procedura di concordato minore;
- Con decreto del 25.4.2023 il giudice ha dichiarato ex art. 78 CCI aperta la predetta procedura, mandando al Gestore della crisi per la comunicazione ai creditori e la ricezione delle espressioni di voto da parte dei creditori stessi;
- Con istanza datata 20.6.2023 il Gestore della crisi ha relazionato circa l'esito del voto, dando atto delle osservazioni pervenute da Agenzia delle Entrate, la quale - nell'esprimere voto contrario alla proposta - ha eccepito diverse ragioni ostative all'omologa, fra cui l'incompetenza del Tribunale di Rimini in favore di quello di Milano e l'inammissibilità dello strumento negoziale prescelto ex art. 33 co. 4 CCI trattandosi di debitoria derivante dall'attività svolta del debitore sotto forma di ditta individuale, ditta poi cancellata dal Registro delle Imprese;
- È stata fissata udienza per il giorno 20.10.2023 per integrare il contraddittorio con il debitore sulle deduzioni spese da Agenzia delle Entrate

OSSERVA

Alla luce degli elementi portati nel giudizio da Agenzia delle Entrate (non prima indicati né dal debitore né dal Gestore della crisi), deve essere rimeditata l'ammissibilità della procedura *de qua*, non potendosi ravvisare la competenza del Tribunale adito.

Tale rilievo è valutazione che il Giudice, infatti, è chiamato a compiere in via preliminare rispetto a qualsiasi ulteriore profilo di inammissibilità della domanda, ivi incluso quello sollevato dal creditore con riguardo al disposto di cui all'art. 33 co. 4 CCI (e non contestato né nelle memorie successive né nel corso dell'udienza del 20.10.2023 dal debitore e del Gestore della Crisi, il quale si è limitato ad evidenziare che è stata formulata altresì domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata).

Quanto alla competenza, dunque, deve riconoscersi come gli elementi portati in giudizio da Agenzia delle Entrate (e non specificamente contraddetti dal debitore) sono idonei a scardinare la presunzione (relativa) di coincidenza fra il [REDACTED] e la residenza.

Deve, infatti, ricordarsi come ai sensi dell'art. 27 CCI il criterio discrezionale la competenza non sia la residenza del debitore, bensì il centro principale degli interessi, presuntivamente, sì, coincidente con la residenza, ma solo fino a prova contraria.

Ebbene, il debitore, onde radicare la competenza presso il Tribunale adito, si è limitato ad indicare come la residenza sia in [REDACTED], in forza di contratto di comodato gratuito di una stanza per la quale paga solamente le utenze.

Agenzia delle Entrate ha, invece, dedotto come "Il [REDACTED] ha sempre vissuto e svolto la sua attività di impresa in provincia di Milano e attualmente svolge la sua attività a mezzo di società a responsabilità limitata partecipata al 100% ([REDACTED] c.f. [REDACTED] con sede a [REDACTED]), per la quale svolge attività sia di lavoro dipendente, nonché di amministratore e socio unico. Senza alcuna precisa ragione, il [REDACTED] in data 20/08/2020, tre mesi prima di richiedere la nomina dell'OCC, prende in comodato d'uso, con contratto non registrato, per la durata di 4 mesi (rinnovabile tacitamente e periodicamente) una camera e bagno in via [REDACTED] in [REDACTED] ed elegge propria dimora abituale presso il [REDACTED]. Tale fatto non sembra imputabile né allo svolgimento di una propria attività lavorativa, né ad altra attività che possa giustificare un cambio di residenza. Altra anomalia, il sig. [REDACTED] (parte comodante) risulterebbe proprietario di soli 2/9 dell'abitazione in oggetto, composta di 10 vani in comune di [REDACTED] alla via [REDACTED], civico al quale risulterebbe esservi un'unica unità immobiliare. Quindi è evidente che il [REDACTED] dall'agosto del 2020 avrebbe preso residenza insieme alla famiglia del [REDACTED] in [REDACTED] e avrebbe cominciato a vivere insieme al nucleo familiare del comodante (?). E ancora, per altra procedura di sovraindebitamento, presentata sempre a mezzo ricorso dell'Avv.to Poli, altro contribuente, proveniente dalla provincia di Bologna, il 05/06/2020 prendeva la residenza allo stesso numero civico ([REDACTED]) di via [REDACTED] stipulando identico contratto di comodato non registrato, col sig. [REDACTED] (sempre per una camera con uso bagno e cucina comune - cfr. Allegato n. 3) Si precisa che a seguito del rigetto da parte del Tribunale di Rimini della predetta domanda di accordo di composizione della crisi, il ricorrente provvedeva immediatamente a riportare la propria residenza con la moglie in provincia di Bologna e ciò a conferma della strumentalità della residenza eletta presso il comune di [REDACTED]. La residenza del [REDACTED] era originariamente fissata a Milano, [REDACTED], dove il ricorrente deteneva un appartamento con contratto di locazione di immobile ad uso abitativo fino al 2019. Successivamente, tale immobile è stato preso in affitto dal [REDACTED] tramite la propria società "[REDACTED]", per l'importo di € 17.400,00 annui, più spese di € 2.200,00 salvo conguaglio (All. n.4). È evidente, dunque, che il ricorrente ha mantenuto

la disponibilità del predetto appartamento addebitando i canoni di locazione e relativi costi connessi in capo alla sua società”.

Molteplici, dunque, sono gli argomenti introdotti in giudizio da Agenzia delle Entrate volti a scardinare il funzionamento della presunzione relativa.

In primo luogo, viene messo in risalto come il debitore abbia da sempre lavorato e vissuto a Milano, dove tuttora lavora come amministratore unico e socio unico di società (██████████) avente sede in Milano. La stessa Agenzia delle Entrate, a conferma della presenza quotidiana del debitore nella città meneghina, deduce poi come le spese della società in questione, ossia appunto la ██████████, siano spese promiscue o riferibili esclusivamente al debitore persona fisica, così provato dalle fatture elettroniche estratte a campione per il 2021. Afferma, infatti, Agenzia delle Entrate che *“si è rilevato dall’elenco delle fatture elettroniche estratto a campione per l’anno 2021, che il ██████████ sostiene quotidianamente spese che comprovano la sua presenza fisica in Milano, sconfessando quindi la propria dimora abituale a ██████████”*.

La presenza non affatto occasionale di ██████████ a Milano è corroborata anche dalla circostanza per la quale la locazione dell’immobile in viale ██████████ (immobile ove pacificamente risiedeva il debitore prima del trasferimento della residenza nella circoscrizione di Rimini) non è terminata nel momento in cui il debitore ha sottoscritto contratto di comodato per l’immobile di ██████████, essendo il contratto di locazione passato alla società ██████████, società che, tuttavia, ha sede legale presso altro indirizzo; trattasi comunque di contratto di locazione ad uso abitativo e, dunque, di locali che non possono essere utilizzati quali sede di lavoro e di rappresentanza della società.

Il dato più distonico rispetto alla presenza effettiva di ██████████ nel circondario del Tribunale di Rimini è poi rappresentato dalla circostanza- provata dal creditore mediante documentazione allegata agli atti- per cui la stessa porzione di immobile presa in comodato dal ricorrente è stata oggetto di precedente contratto di comodato gratuito sottoscritto dal medesimo proprietario con altro ricorrente (██████████) richiedente l’ingresso ad procedura di sovraindebitamento, ricorrente rappresentato dal medesimo avvocato.

La coincidenza è resa ancor più singolare dai seguenti rilievi: la residenza è stata trasferita da ██████████, con l’ausilio dell’avv.to Poli, a ██████████ solo pochi mesi prima della presentazione della richiesta di nomina di un OCC; il ██████████, con l’ausilio dell’avv.to Poli, successivamente al decreto di inammissibilità del ricorso presentato, ha ritrasferito la propria residenza nel Comune di provenienza.

Le circostanze testè rappresentate, dunque, nella loro singolarità, lasciano intendere che la soluzione abitativa in [REDACTED] di Romagna sia stata prescelta da più di un debitore al solo scopo di radicare una competenza funzionale giudiziaria differente da quella naturale.

E' evidente come gli elementi introdotti in giudizio da Agenzia delle Entrate abbiano, complessivamente considerati, efficacia probante circa la sfasatura fra il centro principale degli interessi (Milano) e luogo in cui risulta l'attuale residenza ([REDACTED]), trattandosi di plurimi indizi gravi, precisi e concordanti.

D'altronde occorre evidenziare come il debitore nulla abbia dedotto e provato circa la sussistenza del [REDACTED] a [REDACTED], essendosi limitato a invocare lo schermo presuntivo della residenza. [REDACTED], infatti, non ha provato (né ha ancor prima dedotto) di avere interessi familiari, affettivi o lavorativi nel circondario di Rimini, con ciò, dunque, anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c., consentendo di ritenere provate le allegazioni introdotte in giudizio da Agenzia delle Entrate.

Le ragioni suindicate portano questo GD a declinare la competenza del Tribunale di Rimini a favore del Tribunale di Milano;

Stante la disciplina di cui all'art. 29 CCI

p.q.m.

1. REVOCA l'apertura della procedura disposta ex art. 78 CCI con decreto del 25.4.2023;
2. DICHIARA l'incompetenza del Tribunale di Rimini a favore di quello del Tribunale di Milano.
3. MANDA la Cancelleria per la trasmissione al Tribunale di Milano di copia della presente ordinanza, unitamente agli atti del procedimento.

Rimini, 30.10.2023

Il giudice delegato
Dott.ssa Silvia Rossi